

Repertorio n. ____ del ____

ALLEGATO 4 AL DISCIPLINARE DI GARA

SCHEMA DI CONTRATTO

PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL' ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, DI DURATA ANNUALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER STERILIZZAZIONE OCCORRENTI AI PRESIDI OSPEDALIERI DELLA ASL ROMA 2. IMPORTO A BASE D'ASTA PARI AD € 535.152,28 (IVA ESCLUSA) PIU' € 535.152,28 (IVA ESCLUSA) PER EVENTUALE RINNOVO DI UN ANNO NEI LIMITI DEL CONTRATTO ORIGINARIO.

COMPOSTA DA N. 22 LOTTI INDIVISIBILI

Repertorio n. ____ del ____

REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2

CONTRATTO

tra l'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 e

per l'affidamento necessario alle esigenze della Asl Roma 2

CIG [REDACTED]

L'anno [REDACTED] il giorno [REDACTED] del mese di [REDACTED] presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2, sita in Roma, alla Via Maria Brighenti n. 23 B

sono comparsi

Da una parte [REDACTED] che interviene nel presente atto in qualità di Direttore Amministrativo dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 in virtù di delega conferita con atto del Direttore Generale prot. ... del ..., domiciliato/a per la carica presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 (di seguito anche Azienda Sanitaria contraente) sita in Roma, alla Via Maria Brighenti n. 23 B, Codice Fiscale 13665151000;

Dall'altra [REDACTED], che interviene nel presente contratto in qualità di Legale Rappresentante, come tale munito dei necessari poteri, della Ditta [REDACTED] (di seguito per brevità anche operatore economico) con sede legale in [REDACTED] alla Via [REDACTED] codice avviamento postale [REDACTED] numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [REDACTED] Codice Fiscale e Partita IVA n. [REDACTED] numero REA [REDACTED] come risulta dalla visura camerale del [REDACTED] depositata agli atti di questa Azienda Sanitaria.

Tra detti comparenti, aventi i requisiti di legge e della cui identità sono io, Ufficiale Rogante, personalmente certo:

PREMESSO

- che con deliberazione [REDACTED] l'Azienda Sanitaria ha indetto una procedura aperta e telematica per l'affidamento della fornitura biennale di dispositivi emostatici e colle chirurgiche occorrenti alle esigenze dei PP.OO. E Territoriali della ASL ROMA 2
- che con deliberazione [REDACTED] l'Azienda Sanitaria ha aggiudicato alla [REDACTED] la procedura suddetta;
- che con nota prot. [REDACTED] l'Azienda Sanitaria ha comunicato alla Ditta [REDACTED] l'aggiudicazione *de qua*;
- che i provvedimenti interni dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2, richiamati quali parte integrante dal presente contratto, sono conservati in formato elettronico acquisito digitalmente nel sistema informativo aziendale e pertanto non è necessario allegarli materialmente;
- che l'Operatore economico ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto, dal Capitolato tecnico, dal Disciplinare di gara, dal capitolato Speciale e dall'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della fornitura/servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione della stessa;

Repertorio n. ____ del ____

- che l'Operatore economico, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di legge, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce presente contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, il Capitolato Tecnico, il Capitolato Speciale, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono, e l'Offerta Economica, sono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati.
2. L'esecuzione del/la servizio/fornitura oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato:
 - dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Operatore economico relativamente all'esecuzione dei/della servizi/fornitura oggetto del contratto;
 - dalle clausole del Disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato Tecnico, dal Capitolato Speciale, dall'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono, e da ogni altro atto relativo alla procedura aperta e telematica per l'affidamento della fornitura biennale di dispositivi emostatici e colle chirurgiche occorrenti alle esigenze dei PP.OO. E Territoriali della ASL ROMA 2.
 - dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui l'operatore economico dichiara di avere esatta conoscenza;
 - dal Codice Civile, dal Codice Penale, dal Codice delle leggi antimafia (se appalto sopra i 150K) e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.
3. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Azienda Sanitaria, l'Operatore economico rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Azienda Sanitaria prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Operatore economico, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Operatore economico ed accettate dall'Azienda Sanitaria.

Art. 2 - Documenti facenti parte integrante del contratto e ad esso allegati

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non allegati materialmente allo stesso:
 - la deliberazione [REDACTED] di indizione della presente procedura;
 - il Disciplinare per la presentazione delle offerte, e il Capitolato tecnico;
 - il Capitolato Speciale;
 - la Deliberazione [REDACTED] di aggiudicazione della presente procedura;
 - l'Offerta economica dell'operatore economico allegata alla Deliberazione di Aggiudicazione n....;
 - l'Offerta tecnica dell'operatore economico e tutti gli elaborati che la costituiscono;
 - la Comunicazione di aggiudicazione avvenuta mediante nota prot. [REDACTED];
 - la garanzia fideiussoria n. [REDACTED] e la polizza assicurativa n. [REDACTED] acquisiti internamente dall'Azienda Sanitaria con nota prot. [REDACTED]

Repertorio n. ____ del ____

- il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria Roma 2;
- la Dichiarazione di accettazione delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 acquisita internamente dall'Azienda Sanitaria con nota prot. [REDACTED];
- Il Patto di Integrità;

2. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto e ad esso è materialmente allegato, l'Atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati (*All. sub A*);

Art. 3 - Oggetto del contratto

1. L'Azienda Sanitaria stipula con la Ditta [REDACTED] un contratto per l'affidamento necessario alle esigenze della Asl Roma 2, per la cui descrizione si rinvia al Disciplinare di gara per la presentazione delle offerte e al Capitolato tecnico.

2. Con il presente contratto l'Operatore economico si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente ad eseguire la fornitura di cui al punto 1, nei modi e nei termini stabiliti nel presente contratto, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico, nel Capitolato Speciale, nell'Offerta Tecnica, comprensiva delle eventuali migliorie, e comunque nella documentazione di gara.

Art. 4 - Durata del contratto

1. La durata del presente contratto è fissata in mesi 24 (ventiquattro), come previsto dal Disciplinare di gara, decorrenti dalla data di collaudo con esito positivo, comprensivo della formazione del personale fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla vigente normativa.

2. L'Azienda Sanitaria, ai sensi dell'art. 120, comma 10 e 11, del D.lgs. 36/2023, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Operatore economico è tenuto all'esecuzione della fornitura di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Azienda Sanitaria.

Art. 5 - Importo del contratto

L'importo del presente contratto per la fornitura indicato all'art. 3 viene determinato, complessivamente, per tutta la durata indicata, fino ad un massimo di € [REDACTED] euro [REDACTED]00) IVA esclusa, come previsto nella deliberazione di aggiudicazione.

Art. 6 - Obbligazioni specifiche dell'operatore economico e condizioni del servizio

1. Sono a carico dell'Operatore economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art. 5, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all'esecuzione della fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

2. L'Operatore economico garantisce l'esecuzione della fornitura oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, con particolare riferimento al Capitolato Tecnico, al Capitolato Speciale, al Disciplinare di gara ed agli atti presentati dall'Operatore economico in sede di gara (Offerta tecnica) migliorativi, impiegando tutti i fattori produttivi necessari per la realizzazione della predetta fornitura, pena il pagamento della sola fornitura realmente effettuata sulla base della programmazione, e l'applicazione delle penali di cui all'art. 11 o la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 12 del presente contratto, fermo il diritto al risarcimento del danno.

3. Le attività oggetto del presente contratto devono essere conformi a quanto descritto nel Capitolato Tecnico, nel Capitolato Speciale, nel Disciplinare di gara e nell'Offerta Tecnica, e in tutta la documentazione di gara. A tal fine, l'Operatore economico assicura un aggiornamento professionale costante delle risorse,

Repertorio n. ____ del ____

garantendo uno standard quanti-qualitativo conforme a quanto richiesto per lo svolgimento del servizio/per l'esecuzione della fornitura.

4. L'Operatore economico dovrà prevedere, come da Offerta tecnica presentata in sede di gara, *[sia la figura di un coordinatore che dialogherà con l'Azienda Sanitaria al fine di pianificare i processi di lavoro e la relativa attività del servizio affidato, e sia la figura del referente.]*

5. Sarà obbligo dell'Operatore economico porre in essere tutte le più opportune iniziative per il superamento di qualunque criticità rilevata nello svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto, e di garantire l'esecuzione della forbitura in ogni circostanza.

6. L'Operatore economico si impegna ad eseguire la fornitura di cui al presente contratto salvaguardando le esigenze dell'Azienda Sanitaria e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

L'Operatore economico, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento della fornitura dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Azienda Sanitaria e/o da terzi.

7. L'Operatore economico si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria contraente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

8. L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto.

L'Operatore economico si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

9. L'Operatore economico è tenuto a comunicare all'Azienda Sanitaria ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Azienda Sanitaria entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

10. In caso di inadempimento da parte dell'Operatore economico a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Azienda Sanitaria avrà facoltà di applicare le penali di cui all'art. 11 e dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 12.

Art. 7 - Verifica dell'esecuzione della Fornitura

1. Il DEC monitora la qualità della fornitura sulla base, tra l'altro, dei seguenti parametri elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- rispetto delle tempistiche richieste per l'espletamento della singola tipologia di fornitura;
- rispetto delle indicazioni fornite dai referenti aziendali;
- disponibilità dei coordinatori nella gestione della fornitura.

2. L'Azienda Sanitaria, per la verifica dell'esecuzione della fornitura, si riserva, nella fase dell'esecuzione del contratto, di adottare ulteriori standard di processo, risultato e/o qualità in linea con le proprie esigenze, da condividere, nei tempi e nelle modalità, con l'Operatore economico.

Art. 8 - Cauzione definitiva

1. La cauzione definitiva depositata agli atti dell'Azienda Sanitaria, è stata costituita con garanzia fideiussoria n. [] sottoscritta con la [] in data [] per un importo di € [] euro [].

2. L'importo della garanzia fideiussoria è ridotto del% (certificazione UNI CEI ISO 9001.....) ai sensi dell'art.106, comma 8, in combinato disposto con l'art. 117, comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 come da documentazione agli atti dell'Azienda Sanitaria.

Repertorio n. ____ del _____

3. La garanzia fideiussoria ha validità temporale pari alla durata del contratto, copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Operatore economico, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda Sanitaria contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

Art. 9 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. L'Operatore economico assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Azienda Sanitaria azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Operatore economico manleverà e terrà indenne l'Azienda, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Azienda Sanitaria.

3. Nella succitata ipotesi di azione giudiziaria, l'Azienda Sanitaria, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Operatore economico ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art. 10 - Penali

1. In caso di inadempimento contrattuale si applicano le penali previste dal Capitolato Tecnico e/o Capitolato Speciale, al quale le parti rinviando.

2. L'Azienda Sanitaria applicherà le penali di cui al punto 1 anche nei casi previsti dagli artt. [REDACTED] del presente contratto.

3. Nel caso di applicazione delle penali, l'Azienda Sanitaria provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Art. 11 - Risoluzione del contratto

1. La risoluzione del contratto è disciplinata dalle disposizioni previste dal Capitolato tecnico/ Capitolato Speciale, al quale le parti rinviando.

2. In ogni caso si conviene che l'Azienda Sanitaria, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Operatore economico tramite posta certificata., nei casi di cui ai seguenti articoli:

- Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità (art. 6);
- Cauzione definitiva (art. 8);
- Tracciabilità dei flussi finanziari (art. 15);
- Trasparenza (art. 16);
- Codice di Comportamento (art. 19);
- Obblighi di riservatezza (art. 20).

3. In ogni caso, l'Azienda Sanitaria potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dagli artt. 94-98 del D.lgs. 36/2023.

4. In caso di risoluzione del contratto l'Operatore economico si impegnerà a fornire all'Azienda Sanitaria tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Repertorio n. ____ del _____

Art. 12 - Recesso

1. Il recesso è disciplinato dalle disposizioni previste dal Capitolato tecnico/ Capitolato Speciale, al quale le parti rinviando.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Operatore economico dovrà cessare lo svolgimento di tutti i servizi oggetto del presente contratto, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda Sanitaria.
3. In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Azienda Sanitaria che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, l'Azienda potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto e l'Operatore economico avrà diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 c.c.

Art. 13 - Fatturazione e pagamenti

1. In materia di fatturazione e pagamenti si applica il Capitolato tecnico/ Capitolato Speciale.
2. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al presente contratto dovranno essere emesse secondo le disposizioni stabilite dal DCA U00247 del 02.07.2019 recante "*Approvazione modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata ex DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017*" da considerarsi parte integrante del presente contratto. Le parti contraenti, sottoscrivendo il contratto, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte.
3. Le fatture potranno essere pagate solo dopo che sia stato eseguito l'iter di liquidazione tecnica (validazione reso servizio) e liquidazione amministrativa, secondo le procedure di cui alla delibera n. 1968 del 24 ottobre 2017, che definisce il ciclo passivo dell'acquisto dei beni e servizi dell'Azienda Sanitaria.
4. Resta espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Operatore economico può sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel contratto. L'Operatore economico che procederà ad interrompere arbitrariamente l'esecuzione dei servizi oggetto del contratto sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dovuti a da tale interruzione.

Art. 14 - Adeguamento prezzi

In materia di revisione periodica del prezzo si applica l'art. 60, del D.lgs. 36/2023.

Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Operatore economico assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.

Art. 16 - Trasparenza

1. L'Operatore economico espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del presente servizio rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Repertorio n. ____ del _____

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Operatore economico non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Operatore economico, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 17 - Adempimenti legge anticorruzione

1. L'Operatore economico assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall'art.53, comma 16-ter, del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 introdotto dalla legge 6 novembre 2012 n. 190 e attesta pertanto, di non aver sottoscritto contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda Sanitaria per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 18 - Trattamento dei dati e consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.

2. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Art. 19 - Codice di Comportamento

1. L'Operatore economico assume l'obbligo di osservare le disposizioni dettate dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 approvato con deliberazione n. 228 del 6 febbraio 2024.

2. Il predetto documento costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non allegato materialmente.

3. L'Operatore economico dichiara di averne preso particolareggiata e completa conoscenza, come da dichiarazione depositata agli atti di questa Azienda Sanitaria e richiamata dal presente contratto.

4. L'Operatore economico, in caso di violazione delle disposizioni dettate dal suddetto Codice da parte dei propri dipendenti e collaboratori, assume l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari a rimuovere la situazione di illegalità e a prevenirla la reiterazione.

5. La mancata osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma 4, costituisce causa di risoluzione del contratto, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto di risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art. 20 - Obblighi di riservatezza

1. L'Operatore economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Azienda Sanitaria.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'Operatore economico è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Repertorio n. ____ del ____

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda Sanitaria ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Operatore economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Azienda.

6. Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 20 "*Trattamento dei dati e consenso al trattamento*", l'Operatore economico si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 21 - Subappalto

Si rinvia alle norme contenute nel Disciplinare di gara.

Art. 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico dell'Operatore economico tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al servizio ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'Azienda Sanitaria contraente per legge.

Art. 23 - Foro competente

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1, lett. e), D.lgs. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Operatore economico e l'Azienda Sanitaria contraente, è competente in via esclusiva il Foro di Roma competente per l'Azienda Sanitaria contraente.

Il presente contratto, formato e stipulato in modalità digitale, è stato redatto da me, Ufficiale Rogante, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su [REDACTED] pagine intere, del quale ho dato lettura mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici ai comparenti, i quali a mia domanda, lo dichiarano conforme alla propria volontà e per cui, a conferma, lo sottoscrivono con me, qui di seguito insieme all'atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati (allegato sub A), con l'eccezione degli altri atti sopra citati da considerarsi quali parte integrante e sostanziale e che non sono materialmente allegati ma depositati presso l'Azienda Sanitaria Locale Roma 2, atti tutti espressamente richiamati, dei quali le parti, su espressa richiesta, mi esonerano dal darne lettura, in quanto, a mia domanda, dichiarano di averne esatta ed integrale conoscenza. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati avviene, con me ed alla mia presenza, mediante apposizione di firma digitale di cui attesto la validità dei certificati di firma, validi e non revocati e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.lgs. 82/2005.

L'imposta di registro è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.). L'imposta fissa di registro è pari [REDACTED] (duecento/00), invece l'imposta di bollo è [REDACTED].

Per l'Azienda Sanitaria Locale Roma 2

Il Direttore Amministrativo

Per [REDACTED]

Il/La Sig./Sig.ra [REDACTED] in qualità di Legale rappresentante della [REDACTED] dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto: Articolo 2 Documenti facenti parte integrante del contratto e ad esso allegati, Articolo 5 Importo del contratto, Articolo 6 Obbligazioni specifiche dell'operatore economico e condizioni del servizio, Articolo 7 Programmazione e

Repertorio n. ____ del _____

pianificazione delle attività, Articolo 8 Verifica dell'esecuzione del servizio, Articolo 9 Cauzione definitiva, Articolo 10 Polizza assicurativa, Articolo 12 Penali, Articolo 13 Risoluzione del contratto, Articolo 14 Recesso, Articolo 15 Fatturazione e pagamenti, Articolo 17 Tracciabilità dei flussi finanziari, Articolo 18 Trasparenza, Articolo 19 Adempimenti legge anticorruzione, Articolo 20 Trattamento dei dati e consenso al trattamento, Articolo 21 Codice di Comportamento, Articolo 22 Obblighi di riservatezza, Articolo 24 Oneri fiscali e spese contrattuali, Articolo 25 Foro competente.

Letto e approvato.

Per 
Sig./Sig.ra 

FAC-SIMILE